BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 4 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile APRILE 2023

1. **Cessione dei crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburanti relativi al primo trimestre 2023** - Comunicazione e compensazione;
2. **Prospetto "Aiuti di Stato" dei modelli REDDITI 2020 - Mancata registrazione degli aiuti per dati incoerenti** - Comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione;
3. **Somministrazione di pasti ai dipendenti mediante esercizi convenzionati** - Trattamento fiscale;
4. **Prestazioni di analisi cliniche rese da strutture sanitarie autorizzate** - Certificazione dei corrispettivi;
5. **Sostituzione di beni difettosi** - Interventi al di fuori della garanzia - Esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA;
6. **Rapporti di scambio tra Italia e San Marino** - Vendite a distanza;
7. **Prova della cessione intracomunitaria** - Documenti richiesti ai fini della sussistenza della presunzione di avvenuto trasporto - Formato elettronico;
8. **Esportazioni triangolari** - Condizioni per la non imponibilità IVA.

BARACCO FORNASIERO SRL

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

1	**CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE**
	Con il provv. 3.4.2023 n. 116285, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.
1.1	**CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI** Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, riconosciuti alle: • imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022); • imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022); • imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022); • imprese diverse da quelle gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022). Sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante: • da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61; • in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 (art. 1 co. 45 della L. 197/2022).
1.2	**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE** La cessione dei suddetti crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 5.4.2023 al 18.12.2023. ***Crediti d'imposta carburanti relativi al terzo trimestre 2022*** Le cessioni riguardanti i crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022) devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 21.6.2023, in luogo della precedente scadenza del 22.3.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252.
1.3	**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE** La comunicazione deve avvenire: • sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3.4.2023 n. 116285; • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.
1.4	**UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI** I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti"). I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • entro il 31.12.2023, in relazione ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023; • entro il 31.12.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti relativi al primo trimestre 2023;

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	• entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 15 co. 1-*quinquies* del DL 198/2022 conv. L. 14/2023).
1.5	**CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI** Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023: • "7746", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese energivore; • "7747", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore; • "7748", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale; • "7749", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale; • "7750", relativo al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica.
15	**SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI - TRATTAMENTO FISCALE**
	Con la risposta a interpello 21.4.2023 n. 301, l'agenzia delle entrate ha esaminato i profili fiscali relativi all'erogazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale, avvalendosi di ristoranti e altri esercizi convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una "app". la fattura è inviata direttamente al datore di lavoro che effettua il pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti.
15.1	**ALIQUOTA IVA APPLICABILE** Nel caso descritto, l'agenzia delle entrate ritiene che le somministrazioni di pasti ai dipendenti mediante esercizi convenzionati, con pagamento a carico del datore di lavoro, possano fruire dell'aliquota iva del 4% di cui al n. 37, tabella a, parte ii, allegata al dpr 633/72.
15.2	**CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI** Per quanto concerne le modalità di certificazione dei corrispettivi da parte degli esercizi commerciali convenzionati, è possibile emettere fattura differita, ex art. 21 co. 4 lett. a) del dpr 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione di tutti i pasti**.**
15.3	**TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI** Ai fini ires, l'amministrazione finanziaria, sul presupposto che il descritto servizio sia assimilabile ad una mensa aziendale "diffusa", ritiene che siano interamente deducibili i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a conto economico. le spese in esame sono deducibili anche ai fini irap, in base al principio della c.d. "presa diretta" della base imponibile dal bilancio. infine, per quanto riguarda il trattamento irpef, nel caso descritto, l'importo del pasto non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente.
16	**PRESTAZIONI DI ANALISI CLINICHE RESE DA STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE - CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI**
	L'agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 275, ha precisato che le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura. non è ammesso il ricorso al "documento commerciale parlante", utilizzabile dalle farmacie.
16.1	**CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE** La questione oggetto di esame nella risposta a interpello riguarda una società che, avvalendosi di professionisti sanitari abilitati, esegue prestazioni di diagnosi esenti iva ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del dpr 633/72. fra le varie fattispecie elencate dall'art. 22 del dpr 633/72, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	dell'operazione, sono annoverate "le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10" (co. 1 n. 6). non sono comprese, quindi, le prestazioni sanitarie di cui al numero 18), che non rientrano, conseguentemente, nel novero di quelle per le quali è consentita la documentazione mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del dlgs. 127/2015.
16.2	**OPERAZIONI RESE DA STRUTTURE SANITARIE** L'agenzia delle entrate, nella ris. 12.5.2017 n. 60, ha precisato che alcuni servizi offerti dalle farmacie (prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti), oltre a beneficiare dell'esenzione iva, possono essere certificate mediante "scontrino parlante". tuttavia, nella medesima risoluzione, è stato sottolineato che detto metodo di certificazione non può essere adottato da infermieri, fisioterapisti, ecc., che effettuano prestazioni sanitarie per conto della farmacia e nei suoi locali; queste operazioni devono infatti essere certificate nei confronti della stessa farmacia mediante fattura**.** Il caso di specie in cui le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dalla struttura sanitaria va quindi tenuto distinto da quello delle farmacie. poliambulatori e laboratori di analisi cliniche non possono, quindi, beneficiare della disposizione di cui all'art. 22 del dpr 633/72, dovendo emettere fattura**.**
17	**SOSTITUZIONE DI BENI DIFETTOSI - INTERVENTI AL DI FUORI DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA**
	Con la risposta a interpello 24.4.2023 n. 304, l'agenzia delle entrate ha affermato che le sostituzioni di prodotti o di parti difettose degli stessi non costituiscono operazioni imponibili ai fini iva, a condizione che le stesse siano effettuate in esecuzione di un'obbligazione contrattuale o di specifici adempimenti normativi e che non sussista un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita dei beni, già assoggettato ad imposta, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione**.**
17.1	Sostituzione beni per obbligo di legge Il caso esaminato dall'agenzia delle entrate riguarda una società che ha ceduto impianti a soggetti privati o a rivenditori, che, a loro volta, hanno venduto i beni ai propri clienti. Nel prezzo corrisposto dai cessionari è stato stabilito che fossero comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi. Le obbligazioni contrattuali non prevedono coperture ulteriori rispetto a quelle previste dalla garanzia legale, anche se permangono in capo al produttore e distributore gli oneri e le responsabilità di immissione sul mercato di prodotti sicuri (art. 104 del dlgs. 206/2005, "codice del consumo"). In conseguenza di difetti strutturali da cui potevano derivare pericoli per il consumatore, la società ha posto in essere una campagna di richiamo e sostituzione degli impianti con nuovi prodotti del medesimo tipo. In un precedente documento di prassi, l'amministrazione finanziaria aveva chiarito, in un caso analogo, che non dovessero essere assoggettate ad iva tali operazioni, "trattandosi di prestazioni dovute contrattualmente" o, comunque, in virtù di una precisa disposizione legislativa, che venivano rese gratuitamente, in quanto nel prezzo di vendita dei beni dovevano "intendersi comprese anche le suddette prestazioni di adeguamento" (r.m. 27.2.84 n. 345753). L'agenzia delle entrate conferma, nella risposta 304/2023, che sono irrilevanti, ai fini iva, le operazioni di richiamo e sostituzione di beni difettosi, laddove:

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	• L'intervento avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi che impongono al produttore di sostituire il prodotto, anche al di fuori della garanzia, "con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso"; • Nel prezzo originario di vendita siano compresi "gli oneri e le spese inerenti alle spese di sostituzione per tali circostanze".
17.2	**SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI CESSIONE** La distruzione dei beni difettosi può essere provata da una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", qualora l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 10.000,00 euro. a tale proposito, l'agenzia delle entrate chiarisce che detta soglia va calcolata "sulla base del prezzo di acquisto". il limite, inoltre, va riferito "al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento", non essendo riferito ad un ammontare complessivo annuo.
18	**RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - VENDITE A DISTANZA**
	Con la risposta a interpello 21.4.2023 n. 300, l'agenzia delle entrate ha affermato che le vendite effettuate da un soggetto residente nella repubblica di san marino a un consumatore finale residente in italia, nel caso in cui il fornitore non si occupi della spedizione o del trasporto dei beni nemmeno indirettamente, sono assoggettate a iva nel territorio di san marino.
18.1	**RUOLO DEL FORNITORE NELLA PROCEDURA DI SPEDIZIONE** L'art. 5-bis del regolamento ue 282/2011 fornisce la definizione di intervento, anche indiretto, del fornitore nella procedura di trasporto o spedizione. nello specifico, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche indirettamente, quando: • la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente; • la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente; • il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni; • il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
18.2	**CESSIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI** Sulla base di quanto sopra, in assenza di intervento, anche indiretto, nella procedura di trasporto o spedizione dei beni da parte del fornitore, l'operazione di compravendita posta in essere nei confronti del consumatore finale residente in italia non viene considerata una vendita a distanza ex art. 15 del dm 21.6.2021, ma rientra tra le ipotesi di cessioni nei confronti di privati ex art. 13 co. 2 del dm 21.6.2021.
19	**PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA - DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE DI AVVENUTO TRASPORTO - FORMATO ELETTRONICO**
	Con la risposta a interpello 3.4.2023 n. 272, l'agenzia delle entrate ha precisato che la "dichiarazione scritta" dell'acquirente, richiesta dall'art. 45-bis, par. 1, lett. b) del regolamento ue 282/2011 ai fini della prova della cessione intra-ue, può anche essere trasmessa mediante il sistema edi (electronic data intercharge).
19.1	**AMMISSIBILITÀ DEL FORMATO ELETTRONICO** nel regolamento ue 282/2011, infatti, non esistono disposizioni specifiche in ordine al "formato in cui devono essere forniti i documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto" (note esplicative "quick fixes 2020"). È dunque ammissibile che la documentazione richiesta ai fini della presunzione di cui all'art. 45-bis del citato regolamento sia prodotta in formato elettronico, a condizione, tuttavia, che

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	siano fornite le stesse garanzie di una dichiarazione cartacea; deve essere pertanto consentito il riscontro dell'integrità, autenticità, veridicità e immodificabilità dei contenuti, della certezza e definitività della data, nonché della paternità dei dati e delle dichiarazioni.
19.2	**CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA** L'amministrazione finanziaria deve, inoltre, essere messa nelle condizioni di leggere i file, operando estrazioni, riscontrando "eventuali manomissioni che ne compromettano l'originalità", accertandone "l'attendibilità e l'imputabilità a diversi soggetti" mediante il ricorso a standard riconosciuti e determinando la data grazie a strumenti che ne assicurino certezza e immutabilità.
20	**ESPORTAZIONI TRIANGOLARI - CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ IVA**
	Con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 283, l'agenzia delle entrate ha esaminato le condizioni per applicare il regime di non imponibilità iva a cessioni all'esportazione "triangolari", vale a dire quelle in cui un primo cedente italiano vende la merce a un "promotore" nazionale il quale le vende a un soggetto extra-ue e i beni sono spediti dal primo cedente al destinatario finale.
20.1	**DISCIPLINA GENERALE** In termini generali, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del dpr 633/72, ai fini della non imponibilità iva della prima cessione (la vendita di beni da parte del primo cedente nazionale a un secondo soggetto residente in italia), è richiesto che il trasporto della merce al cessionario extra-ue avvenga "a cura o nome" del primo cedente. in linea di principio è sempre da escludere il regime di non imponibilità iva per la prima cessione qualora il "promotore" acquisisca la disponibilità dei beni nel territorio dello stato. tale condizione non si realizza, tuttavia, al ricorrere di due ipotesi specifiche, ossia: • quando i beni prima della loro spedizione al di fuori dell'ue siano sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità del bene ai requisiti costruttivi richiesti; • quando il primo cedente nazionale invia la merce al promotore affinché ne esegua l'assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli ai fini della rivendita al cessionario finale extra-ue.
20.2	**CASO DI SPECIE** Nel caso esaminato nella risposta a interpello 283/2023, il soggetto "promotore" ritira i beni presso lo stabilimento del proprio fornitore italiano (acquisto con termini di resa exw) oppure i beni sono consegnati presso il magazzino del vettore che è incaricato dalla stessa società promotrice (acquisto con termini di resa fca). in entrambe le ipotesi, dai contratti risulta che sia il "promotore" a curare la spedizione della merce alla destinazione di arrivo fuori dall'ue, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, di fatto facendosi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni durante il trasporto. tale circostanza, secondo l'agenzia delle entrate, non consente di applicare il regime di non imponibilità iva alla prima cessione, la quale sarà dunque soggetta a imposta in italia.

Fonte Eutekne

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it